

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 37

Adunanza 23 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1165-238770/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, MARCO BELLION e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di San Secondo di Pinerolo risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 219-29999 del 22/11/1993 e successivamente modificato con le seguenti Varianti, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. n. 62-46213 del 29/05/1995 e n. 4-08695 del 17/03/2003;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 25 del 18/06/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 12/08/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di San Secondo di Pinerolo:

- popolazione: 2.309 abitanti (al 1971); 3.244 ab. (al 1981); 3.270 ab (al 1991); 3.403 ab. (al 2001), dati che evidenziano una costante crescita demografica;
- superficie territoriale di 1.297 ettari, dei quali 532 di pianura, 365 di collina e 400 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 802 *ha* con pendenze inferiori

ai 5° (circa il **62%** dell'intero territorio comunale), 339 *ha* con pendenze tra 5° e 20° (**26%** circa) ed i rimanenti 153 (il **12%** circa) con pendenze superiori ai 20°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 408 ettari appartengono alla Classe II. E' caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 232 ettari (circa il **17%** della superficie territoriale);

- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "Area Pinerolo", rispetto al quale sono da applicarsi gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 165;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Chisone, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è interessato dall'acqua pubblica del Rio Chiamagna di San Secondo;
 - è classificato sismico ai sensi della L. n. 64 del 2/02/1974;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 131 ettari del territorio interessate da aree inondabili, con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni e circa 15 ettari di areali di frana quiescente e n. 1 frana non cartografabile;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia nel territorio comunale 98 ettari compresi in fascia A, B e C ed un limite di progetto, posto tra la fascia B e C di circa m 2.000;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 25/2003 di adozione, connessi all'esigenza di migliorare le condizioni di edificabilità ed insediabilità nelle aree "APF1", destinate ad *attività produttive funzionanti*;

rilevato che il Comune di San Secondo di Pinerolo, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico, la seguente modifica normativa:
con riferimento alle aree "APF1", destinate ad *attività produttive funzionanti*, viene innalzato dal 20% al 30% della superficie coperta esistente, il limite d'ampliamento ammesso;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 19/09/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di San Secondo di Pinerolo, adottato con deliberazione C.C. n. 25 del 18/06/2003:
 - a) con riferimento alla modifica normativa introdotta con la Variante parziale in oggetto, che comporta un incremento delle potenzialità edificatorie a carattere produttivo del PRGC, si rileva che all'interno della documentazione che forma parte della Variante medesima, non si dichiara, nè tanto meno si dimostra, il rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla L.R. 56/77 per le varianti parziali. Si richiede l'adeguamento delle verifiche richieste e della loro dimostrazione da cui dipende il carattere - parziale o strutturale - della variante;
 - b) il Comune di San Secondo di Pinerolo è classificato sismico ai sensi della L. 64 del 02/02/1974. In base all'art. 13 di tale legge, i comuni così classificati, "... devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile (attualmente tale compito è demandato alla Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, ndr) sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione ..". Dall'esame degli atti trasmessi non risulta che tale obbligo sia stato assolto;
 - c) si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
Tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che ".. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .." (c. 3 art. 5) e che ".. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5).

Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale di San Secondo di Pinerolo, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di San Secondo di Pinerolo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso